

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO**

Ricorso

Per l'ingegner CROCE GIUSEPPE, Cf. CRC GPP 46E02 L424H,
rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Federico Tedeschini e dall'avv.
Alessandro Tozzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
largo Messico n. 7;

CONTRO

Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

Il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI di ROMA in
persona del presidente pro tempore, domiciliato presso la sede in Via
Vittorio Emanuele Orlando 83, Roma;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal

Ministero della Giustizia

in merito alle istanze del ricorrente del 31 Ottobre 2005 (all.1), del 8
Febbraio 2006 (all.2) e del 18 Marzo 2006 (all.3) con le quali, stante le
numerose illegittimità perpetuate nel procedimento che ha portato
all'elezione del nuovo Consiglio Provinciale degli Ingegneri di Roma in
data 23 Ottobre 2005, è stato chiesto con adeguate motivazioni il
Commissariamento del Consiglio da parte del ricorrente.

FATTO

Nello scorso mese di Ottobre del 2005, si sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, il cui insediamento è stato proclamato in data 23 Ottobre 2005 (all.4).

Il 31 Ottobre un nutrito gruppo di Ingegneri, fra i quali il ricorrente, ha presentato Reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ai sensi dell'art.6 del D. lgt. 382/1944, esponendo una serie delle numerose censure appuntabili alle elezioni svolte, e chiedendo per la prima volta il Commissariamento del Consiglio di Roma sulla base delle illegittimità perpetuate.

Successivamente, con ricorso notificato depositato il 24 Novembre 2005, gli ingegneri Giuseppe Croce e Camillo Marcelli hanno impugnato davanti al Tar del Lazio la delibera con la quale il Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso, nonché tutti gli atti connessi, ivi inclusa la delibera di proclamazione degli eletti, adducendo ulteriori motivazioni di illegittimità in fatto ed in diritto (all.5).

Costituitasi l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Giustizia, ha preliminarmente chiesto l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva; **nel merito, seguendo le indicazioni della nota del 4 gennaio 2006 del Ministero della Giustizia, ha quindi espresso l'opinione che il nuovo consiglio si sia insediato illegittimamente, chiedendo l'accoglimento del ricorso (all. 6 e 7).**

Alla pubblica udienza del 15.3.2006 la causa è poi passata in decisione, e con sentenza n. 2111/2006 il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il

ricorso per difetto di giurisdizione (all.8), concedendo però l'errore scusabile ai due ricorrenti, i quali prontamente notificavano e depositavano il reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, reiterando gli argomenti già espressi al Tar (all.9).

Nel frattempo, in data 8 Febbraio 2006, l'Ing. Croce presentava al Ministero una nuova istanza di commissariamento dell'Ordine di Roma, sulla base della nota ministeriale del 4 gennaio precedente, che riteneva il Consiglio di Roma insediatosi illegittimamente.

In data 16 Marzo 2006, l'Ing. Croce depositava una nuova motivata istanza ex art. 2 L.241/1990, chiedendo che il Consiglio venisse commissariato.

Ad oggi rimasta senza risposta.

Attesa la palese illegittimità di tale silenzio serbato da parte del Ministero sulle istanze del ricorrente, pur in merito ad uno svolgimento dei fatti così palese ed indiscutibile, non resta altra via che rivolgersi alla giustizia riparatrice di tale Tribunale per i seguenti:

MOTIVI

1) Violazione di legge. Violazione art. 2 L. 241/1990.

Recita l'art. 2 della L.241/1990, come modificato dalla L.15/2005:

“1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine

decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni...

4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.”

Con recente sentenza n. 2362/2006, il Tar Lazio, Sezione III Bis, ha peraltro confermato che “Con riferimento al problema dell'individuazione della fonte dell'obbligo di provvedere, è noto che quest'ultimo, in linea di principio, può derivare dalla legge, ma anche da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, per la quale **ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra l'amministrazione ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni**” (così sentenza del Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3492).

Pare evidente che in questo caso il silenzio dell'Amministrazione, perdurante ben oltre i termini previsti ex lege, sia illegittimo, a fronte di un evidente interesse da parte del ricorrente di veder prontamente commissariato il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e quindi

ripetute le elezioni cui ha partecipato, e vada dunque sanzionato senza doversi procedere ad ulteriore diffida, come di recente innovato dall'art. 4 bis dalla L.15/2005, da cui discende l'illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni sull'istanza del ricorrente.

2) Violazione di Legge. Violazione art. 4 bis L. 241/1990. Violazione art. 57 RD 2357/1925 e art. 4 DPR 55/201.

Sempre per la nuova normativa di cui all'art. 4 bis della L. 241/1990, come conferma giurisprudenza recente (vedi, da ultimo Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia Sentenza 04/11/2005, n. 726), il giudice amministrativo *“può conoscere della fondatezza dell'istanza e tale espressione va interpretata come attribuzione al giudice di provvedere sull'oggetto del giudizio che non può essere ridotto al silenzio, ma comprende anche il merito”*.

In questo caso pare evidente il grave comportamento di inerzia da parte del Ministero in tale situazione, atteso che è lo stesso Ministero prima con nota del 4 Gennaio 2006, citata in atti, quindi del successivo 12 Febbraio (all.10), a parlare di illegittimo insediamento da parte del Consiglio di Roma; nella seconda nota, inoltre, è lo stesso Ministero a parlare addirittura esplicitamente di proposta di commissariamento del Consiglio, stante la sua illegittimità.

L'art. 57 del RD 2357/1925 prevede che *“Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei*

Procuratori dalla Repubblica. Il Ministro di Grazia e Giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli. Il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato, può sciogliere il Consiglio dell'Ordine, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario”.

L'art. 4 del DPR 55/2001 prevede invece che, fra le altre attribuzioni, che il Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero, “*vigili sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio Nazionale Forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami*”.

Dal combinato disposto delle due norme si evince necessariamente un necessario controllo del Ministero sull'operato dei Consigli degli Ordini Professionali, che involge anche le problematiche inerenti le operazioni elettorali in senso ampio, quindi anche quelle di cui sono oggetto le censure del ricorrente.

La presa di posizione espressa dal Ministero per la prima volta (ed in maniera molto netta) con la nota del 4 gennaio 2006 depositata presso il Tar

del Lazio, nella quale si esprime il convincimento per l'illegitimo insediamento del Consiglio di Roma, non può così rimanere semplicemente un parere, e deve necessariamente tradursi in un procedimento amministrativo - stimolato anche dalle istanze del ricorrente, sopra richiamate - per pervenire all'annullamento delle elezioni romane, previo commissariamento del Consiglio stesso.

Quindi il silenzio dell'Amministrazione è tanto più grave, ove si pensi che sulla questione il Ministero stesso si è ampiamente espresso, in più di una occasione, per l'illegittimità dell'insediamento del Consiglio di Roma.

Un'ultima nota, per cercare di dare un quadro dell'impasse istituzionale nel quale si è caduti, e che rischia di trascinare molto in là tale vicenda ove il Ministero non intervenga prontamente a risolvere la vicenda, commissariando il Consiglio ed indicando nuove elezioni, **sussistendo i “gravi motivi” di cui alla normativa richiamata.**

Il Consiglio di Roma, nella sua nuova composizione uscita dalle urne del 23 Ottobre, ha votato per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale degli Ingegneri, avvenuta in data 15 novembre 2005, ed il suo voto è risultato decisivo per l'elezione di buona parte dei consiglieri, stante il suo notevole peso elettorale.

Il 6 Aprile 2006, con nota del Ministero, è avvenuta la proclamazione del nuovo CNI, fatte salve le determinazioni giurisdizionali inerenti il Consiglio di Roma (all.11); tale nota è stata impugnata davanti al Tar Lazio da due ingegneri (ricorso n. rg, 3378/2006), è stata concessa la richiesta cautelare di

sospensione fino all'udienza in Camera di Consiglio del prossimo 10 Maggio.

In breve, dovrebbe anche essere deciso il primo reclamo presentato al CNI, quello del 31 Ottobre.

Quali che siano le eventuali determinazioni del Tar da una parte e del Consiglio Nazionale dall'altro, entrambe comunque appellabili nelle rispettive sedi del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, è evidente che si è giunti ad un punto che rischia di essere morto, per l'evidente conflitto di interessi che il Consiglio Nazionale, sia che giudichi nella vecchia composizione sia che giudichi in quella "nuova" (ove il ricorso del Tar non venisse accolto), ha in merito alle elezioni del Consiglio di Roma.

Non vengono in aiuto, fra l'altro, in tale situazione le norme in merito alla necessaria astensione e/o sostituzione del giudice precostituito per legge, poiché dovrebbe essere l'intero Consiglio Nazionale – si ripete, in qualsiasi composizione, che si tratti della nuova o della vecchia - a poter avere un conflitto di interessi, che comunque porterebbe (e porterà) ad un contenzioso pluviale nei prossimi anni, con probabili numerosi rinvii di costituzionalità, atteso che nella norma di legge non sono previste situazioni come quella che stiamo vivendo.

E' chiaro che, stante tale situazione di evidente impasse, si rischia che nessuno si "prenda la briga" di dichiarare illegittime le elezioni romane o, nel caso lo faccia, tale statuizione venga tacciata di illegittima per conflitto di interessi, del resto innegabile, in special modo nel caso in cui fosse il

Consiglio eletto con i voti decisivi di Roma a decidere in merito ai due reclami proposti contro le elezioni romane.

Il tutto, non si dimentichi, in spregio della reale e necessaria tutela degli ingegneri romani, che si trovano ormai da molti mesi a vivere questa situazione di incertezza, nonostante l'organo preposto alla vigilanza – e cioè il Ministero - abbia di fatto sancito l'illegittimità del nuovo Consiglio romano. In tale situazione è peraltro chiaro che tale Consiglio, attesa la pendenza di così tanti e tali ricorsi dovrebbe – quanto meno dal Febbraio 2006, data in cui il Ministero ha reso noto di aver dato parere per il commissariamento dello stesso - limitare la sua attività esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione, pena l'eventuale responsabilità contabile dei suoi membri, cosa che per il momento non pare ancora essere avvenuta: da qui la necessità di notificare per conoscenza tale ricorso alla Corte dei Conti.

Tanto premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

PQM

In via principale, previo accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Ministero della Giustizia in merito all'istanza notificata in data 8 febbraio e 16 marzo 2006, il Commissariamento del Consiglio degli Ingegneri della Provincia di Roma.

In via subordinata, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Ministero della Giustizia in merito alle istanze presentate dal ricorrente.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine a compensi e spese di lite.

Si depositano i documenti da n. 1 a n 11.

Ai sensi dell'art.9 della L.488/1999 il ricorso ha valore indeterminato o indeterminabile, e si applica il contributo di Euro 340,00.

ROMA, 2 Maggio 2006

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)

(Avv. Alessandro Tozzi)

Si notifichi a

1) il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

2) IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI di ROMA in persona del presidente pro tempore, domiciliato presso la sede in Via Vittorio Emanuele Orlando 83, Roma;

3) CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona de Presidente pro tempore, domiciliato presso la sede di Via Nazionale 114, Roma;

4) Procura della Corte dei Conti, Via Baiamonti 12, Roma